

Prot. 0264 Circolare  
Distribuzione  
Tributi

Roma, 29 agosto 2005

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Indennità per la cessazione dei rapporti di  
agenzia delle società di persone - Risoluzione  
dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 29 luglio  
2005**

Con la risoluzione in oggetto (disponibile sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone va applicata la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e che, pertanto, alla luce delle modifiche apportate al TUIR dal D.Lgs. n. 344 del 2003 *“devono considerarsi non più attuali le istruzioni fornite con la ... risoluzione n. 132 del 2001, in quanto le indennità in argomento, tanto nell'ipotesi in cui siano erogate a persone fisiche che in quella in cui vengano percepite da società di persone, non concorrono attualmente alla determinazione del reddito d'impresa”*.

Ai fini della decorrenza, l'Agenzia ha chiarito che la predetta ritenuta deve essere applicata alle citate indennità erogate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 344 del 2003), con esclusione di quelle maturate fino al 31 dicembre 2003 qualora abbiano già concorso alla formazione del reddito d'impresa delle società di persone. Pertanto, viene chiarito che sarà cura del sostituto d'imposta, *“prima di procedere alla corresponsione delle indennità in argomento, di richiedere alla società di persone interessata il rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti che dette indennità sono state già effettivamente computate per la competenza ai fini del calcolo del reddito d'impresa”*.

Rileviamo che tale impostazione conferma la tesi che avevamo sostenuto (cfr. nostro Prot. 96 dell'8 marzo 2004), a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 344 del 2003 che, come noto, ha incluso nell'art. 56, comma 3, lett. a), del TUIR – riproduttivo dell'art. 58, comma 1, lett. c), del vecchio TUIR – anche le indennità per la cessazione dei

rapporti di agenzia percepite dalla società di persone tra proventi che non concorrono a formare il reddito di impresa. In merito avevamo argomentato che nella fattispecie non poteva che rendersi applicabile la stessa ritenuta prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 per le indennità percepite da persone fisiche.

In tale occasione avevamo altresì evidenziato che la ritenuta deve essere applicata sulle somme erogate a decorrere dal 1° gennaio 2004, quindi anche se maturate nei periodi d'imposta precedenti, nel presupposto che le stesse non avessero già concorso a formare il reddito d'impresa della società.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco  
Dott.ssa Gabriella D'Alessio  
tel. 06 32688613 fax: 06 3210793  
gabriella.dalessio@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE  
Giampaolo Galli